



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

ATTO DELLA GIUNTA

Seduta del 04/03/2021 n. 27

OGGETTO:
CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE UNICO MERCATALE - L.160/2020 -
TARIFFE 2021

L'Anno **Duemilaventuno** il giorno **Quattro** del mese di **Marzo** alle ore **18:00**, nella Residenza Municipale a seguito di regolare convocazione si e' riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	TOMBOLINI GIANLUIGI	SINDACO	Si
2	CALDUCCI GABRIELE	VICESINDACO	Si
3	BRACONI ROMINA	ASSESSORE	Si
4	IPPOLITI ROSSANA	ASSESSORE	Si
5	CARLETTI GLORIA	ASSESSORE	No
	Presenti N. 4	Assenti N. 1	

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4,lett. A, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale **DOTT. MASSI GENTILONI SILVERI FRANCESCO** .

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **TOMBOLINI GIANLUIGI** ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

LA GIUNTA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto, altresì, l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”*;

Visti:

- l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell’articolo 106 del dl 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce: *“Per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;
- il decreto del Ministero dell’Interno che differisce al 31 marzo 2021 il termine per l’approvazione del Bilancio 201/2023;

Visto l’articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede l’istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Considerato che con l’entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:

- * la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- * e limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della Legge 147/2013;

Dato atto, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Visti:

- il "Regolamento per l'applicazione del canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con Delibera di consiglio n. __ del 24.02.2021;
- il "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate", approvato con Delibera di consiglio n. __ del 24.02.2021;;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2019 era pari a 3620 residenti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00
- tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,60
- tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 30,00
- tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,60

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti tariffe riportate negli allegati A) e B) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che le tariffe relative sono state graduate in base ai coefficienti individuati nel medesimo allegato;

Dato atto che dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dai regolamenti istitutivi degli stessi, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal presente canone;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al*



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il T.U.E.L. L. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42 comma 2 lett. f);

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal dott. Maria Teresa Di Nicola, Responsabile Ufficio Tributi e dal dott. Roberto Benigni, Responsabile del Comando di Polizia Municipale, ognuno per la propria competenza, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal P. Az.le Alfio Camillucci, Responsabile ufficio ragioneria, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare le tariffe per l'anno 2021 dei nuovi Canoni istituiti ai sensi della Legge 160/2019 come riportate negli allegato A) e B) a far parte integrante sostanziale della presente deliberazione;

Dopodiché, stante l'urgenza, con separata unanime votazione favorevole palesemente espressa per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MASSI GENTILONI SILVERI FRANCESCO

IL SINDACO
TOMBOLINI GIANLUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

(x) sarà affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 12/03/2021 al giorno 27/03/2021;

(x) e' stata trasmessa, con elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs 267/2000);

Numana li 12/03/2021

Il Responsabile del Servizio
TASSOTTI STEFANIA